

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 29 Novembre 2006,
ha adottato la seguenti decisioni:

1° collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio - Presidente; Deroma Avv. Serapio, Delfini Prof. Francesco, Aliberti Dr. Antonello, Hinna Danesi Avv. Fabrizio – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. RECLAMO DELL'A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. GABBANINI LEONARDO FINO AL 9.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 8 del 24.10.2006)

L'arbitro Di Bona Francesco riferiva con rapporto che in occasione della gara di giovanissimi nazionali svoltasi il 10.10.2006 tra la A.C. Fiorentina e la A.C. Prato, al 20° del secondo tempo, aveva allontanato il sig. Gabbarini Leonardo, allenatore della A.C. Prato S.p.A., perché gli aveva urlato frasi offensive, si era rifiutato in un primo momento di allontanarsi dal campo nonché, successivamente, lo aveva di nuovo insultato e minacciato davanti agli spogliatoi.

Il Giudice Sportivo squalificava pertanto il sig. Gabbarini fino al 9.1.2007.

Su reclamo della A.C. Prato S.p.A., la Commissione Disciplinare del Settore Giovanile e Scolastico, considerata la gravità dei fatti anche in relazione alla funzione educativa e formativa del ruolo rivestito dall'allenatore, disponeva l'aggravamento della squalifica fino al 9.4.2007.

Avverso questa decisione la A.C. Prato s.p.a. chiedeva con ricorso l'annullamento della decisione, e quindi la revoca della squalifica inflitta all'allenatore o, in subordine una riduzione della stessa.

A tal fine la A.D. Prato s.p.a. deduceva:

1) difetto di motivazione della decisione della Commissione Disciplinare per mancato vaglio degli argomenti addotti onde dimostrare la illogicità dell'attribuzione, all'allenatore del Prato, delle frasi in questione dopo che l'arbitro aveva fischiato un fallo contro la squadra avversaria;

2) difetto di motivazione per mancata spiegazione delle ragioni alla base del raddoppio della sanzione inflitta in primo grado;

3) omessa valutazione del fatto che,, secondo la spiegazione dell'allenatore, le frasi in questioni erano state proferite non da lui, ma da un dirigente accompagnatore;

4) contraddizione emergente dal contenuto del rapporto arbitrale circa l'intrattenimento dell'allenatore in campo per 4 minuti nonostante l'invito ad allontanarsi quando, a fronte di ciò e delle altre varie interruzioni della partita, erano stati effettuati soli due minuti di recupero.

Il ricorso merita accoglimento solo per quanto concerne l'aggravamento della sanzione inflitta in secondo grado al sig. Gabbanini.

Va premesso che il motivo di cui al n. 3) dimostra di per sé l'illogicità oggettiva della doglianza espressa sotto il n. 1): se infatti l'arbitro avesse in quel momento fischiato un fallo contro la squadra avversaria del Prato, non solo l'allenatore, ma neanche un dirigente di quest'ultima squadra avrebbe avuto motivo per rivolgere le frasi offensive e minacciose di cui l'arbitro nel primo rapporto e nel successivo supplemento dichiara essere stato destinatario.

Ma, più in generale la responsabilità diretta dell'allenatore sig. Gabbanini deve ritenersi correttamente affermata dai Giudici dei due precedenti gradi di giudizio alla stregua dell'art. 31 A-a1) C.G.S. secondo il quale "I rapporti dell'arbitro.....fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare....".

Quanto all'esame del filmato della partita, giova ricordare che l'art. 31 A – a3) C.G.S. ne limita l'ammissibilità a casi diversi da quello in esame.

Deve piuttosto accogliersi il motivo di gravame n. 2).

La motivazione della decisione della Commissione Disciplinare non dà conto sufficiente delle ragioni alla base dell'inasprimento della squalifica comminata dal Giudice sportivo che deve essere confermata nella durata inflitta da quest'ultimo anche in considerazione del contenuto delle frasi con cui il sig. Gabbanini si rivolse all'arbitro; frasi che, sebbene sicuramente denigratorie e minatorie appaiono adeguatamente punite con la predetta sanzione fino al 9.1.2007.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.C. Prato S.p.A. di Prato , annulla l'impugnata delibera, ripristinando la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo della squalifica fino al 9.1.2007 e dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RECLAMO CALCIATORE ALBERTINI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27, COMMA 2 STATUTO FEDERALE E 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 41 del 27.10.2006)

Con provvedimento dell'1.8.2006 il procuratore generale della F.I.G.C. ha deferito alla Commissione Disciplinare il signor Marco Albertini e l'Associazione Calcio a cinque Sanbenedettese: il primo per violazione dell'art. 27, comma 2 dello statuto della F.I.G.C. per aver presentato presso il Commissariato di polizia di Stato di San Benedetto del Tronto atto di denuncia querela nei confronti del calciatore Alessandro Fares per quanto accaduto nel corso della gara del campionato di serie D di calcio a cinque del 21.4.2005 senza aver richiesto e previamente ottenuto la prescritta autorizzazione del Presidente federale ad adire le vie legali nei confronti dello stesso Fares, con ciò eludendo l'obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli organi di Giustizia Sportiva e dei soggetti delegati della F.I.G.C., nonché della violazione dell' art. 1, comma uno, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità; la società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S., per la violazione ascritta al proprio Presidente calciatore.

La Commissione, con la decisione reclamata, ha ritenuto provata la responsabilità disciplinare del tesserato mentre ha escluso che delle violazioni contestate al signor Albertini debba rispondere anche la società calcistica di cui era Presidente, atteso che l'attività da questo posta in essere era relativa esclusivamente alla sua sfera soggettiva e personale e non era stata posta in essere in dipendenza del rapporto organico con la società; conseguentemente ha comminato al

calciatore Marco Albertini la sanzione della squalifica di mesi sei ed ha prosciolto l'Associazione Calcio a cinque Sanbenedettese.

Ricorre avverso tale provvedimento il sig. Albertini, sostenendo di aver presentato richiesta di autorizzazione e di aver presentato la denuncia querela prima di aver ricevuto alcun diniego di autorizzazione; sostiene inoltre che alla fattispecie in esame non sarebbe applicabile la norma che si assume violata in quanto egli sarebbe stato colpito non durante lo svolgimento di un'azione di gioco ma in un contesto ben lontano e distinto da dove si stava giocando.

L'appello è infondato e va respinto.

Nel corso dell'audizione dinanzi al delegato del capo dell'Ufficio Indagini, il ricorrente ha dichiarato di aver presentato la denuncia - querela in assenza di previa autorizzazione perché era prossimo alla scadenza il termine per la presentazione della stessa.

Ciò da un lato conferma la consapevolezza della presentazione della querela in assenza di previa autorizzazione e, dall'altro, appare non conforme al vero quanto alla allegata esimente, poiché emerge documentalmente che la denuncia querela fu sporta dal Sig. Albertini con largo anticipo rispetto al termine di tre mesi di cui all'art. 124 cod. pen.

Né pare condivisibile da questa Commissione la pretesa sottrazione alla giustizia sportiva dell'evento lamentato dal ricorrente per essere avvenuto entro il campo di gioco ma lontano dall'azione calcistica: la condotta censurata dal sig. Albertini è infatti avvenuta nell'ambito della partita di calcio e dunque in occasione della competizione sportiva e tanto basta per ricondurla alla competenza esclusiva della giustizia sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Albertini Marco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RECLAMO DELL'U.S. ACLI S. GIUSEPPE C5 JESI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S. OSTRENSE/U.S. ACLI S. GIUSEPPE DEL 6.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 38 del 25.10.2006)

Il fatto da cui origina il presente caso è la gara A.S. Ostiense/U.S. Acli S. Giuseppe 1-1, Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 Girone A, C.R. Marche F.I.G.C.- LND.

In seguito alla gara predetta la società Ostrense ha ritualmente proposto reclamo alla Commissione Disciplinare per posizione irregolare del calciatore Bolletta Manuele inserito in distinta.

L'U.S. Acli il 17.10.2006 presenta le controdeduzioni adducendo che il calciatore in questione era stato regolarmente tesserato con modulo giallo.

La Commissione Disciplinare adita, competente in 1° grado, esaminato il reclamo, esaminata la distinta di gara in cui risultava il giocatore in questione, rilevata preliminarmente l'inammissibilità delle controdeduzioni della società resistente per tardività ai sensi dell'art 34, comma 3 C.G.S., esperiti i necessari accertamenti presso l'ufficio tesseramenti del Comitato Regionale Marche, da cui il calciatore Bolletta non risultava tesserato per l'U.S. Acli alla data della gara in esame, con Com. Uff. n. 39 del 25.10.2006, accoglie il reclamo e, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 5 lett. a):

- Infligge all'U.S. Acli la sanzione sportiva della perdita della gara per 6-0.
- Commina la sanzione dell'inibizione per 15 giorni al signor Giovagnini Davide (Dirigente Accompagnatore).
- Commina la sanzione della squalifica per 2 giornate al giocatore Bolletta Manuele.

Il 30.10.2006 l'U.S. Acli presenta ritualmente reclamo alla CD avverso la decisione della stessa Commissione Disciplinare.

La Commissione Disciplinare adita, nel Com. Uff. n. 48 dell'8.11.2006, rilevata la propria incompetenza, rimette, per il principio di conservazione degli atti, alla competente C.A.F..

Entrando nel merito si evidenzia che, premesso che il calciatore Bolletta nato il 14.9.2006 aveva titolo a svincolarsi dalla società di appartenenza in quanto ultra venticinquenne, seguendo le

formalità previste dall'art. 32 bis N.O.I.F., il calciatore Bolletta inviava la richiesta di svincolo solamente al Comitato Regionale Marche e non, allo stesso modo, alla società di appartenenza, cioè l'AS Ostrense.

Risulta nel reclamo alla Commissione Disciplinare proposto dall'US Acli, per loro stessa ammissione, che il calciatore mai ha inviato una Raccomandata A/R all'AS Ostrense e ne loro l'avevano ricevuta. Il mezzo con cui è stata avvertita la società AS Ostrense è stata una conversazione orale. Sono state, quindi, violate le formalità rigorose previste dall'art. 32 bis comma 2 N.O.I.F., a pena di decadenza.

Da parte sua l'AS Ostrense, pertanto, non mise il giocatore Bolletta in lista di svincolo.

Risulta poi dal Com. Uff. n. 9 del 24.8.2006, che il Comitato Regionale Marche ha pubblicato l'elenco dei calciatori svincolati in cui non risultava il Bolletta.

Da aggiungere, a tal proposito, che il Com. Uff. n. 9 del 24.8.2006 non è stato mai impugnato alla Commissione Tesseramento entro 7 gg, come previsto dall'art. 32 bis, comma 2 N.O.I.F., per l'impugnazione delle Carte di Svincolo.

Da rilevare, inoltre, che l'art. 12 comma 5 lett. c) C.G.S., prevede la punizione sportiva della perdita della gara, per il solo fatto che il giocatore sia in distinta.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Acli San Giuseppe di Jesi (Ancona) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio - Presidente; Deroma Avv. Serapio, Delfini Prof. Francesco, Hinna Danesi Avv. Fabrizio, Leoni Dr. Roberto – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

4. RECLAMO U.S. AVELLINO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO N. 13 DEL COM. UFF. N. 181/A DEL 31.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 40/C del 6.10.2006)

La Commissione disciplinare presso Lega Professionisti Serie C, con la decisione in data 22.9.2006, pubblicata nel Com. Uff. n. 40/C, in data 6.10.2006, ha comminato alla società U.S. Avellino S.p.A. la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato in corso, ritenendola responsabile della violazione del punto 13 - ultimo comma, del Com. Uff. 181/A del 31.3.2006 e "visto l'art. 14 lettera D) dello stesso Com. Uff."

Con atti in data 27.7.2006, infatti, il Presidente della Lega Professionisti Serie C aveva deferito la società medesima all'Organo di Giustizia, in quanto "non ha ottemperato al disposto di cui al Com. Uff. n. 181/A del 31.3.2006, punto 13 – ultimo comma, non avendo provveduto a depositare, nel termine prescritto del 4.7.2006, le garanzie fideiussorie previste in caso di splafonamento del budget tipo societario (€ 1.240.000,00 per la Serie C1) e del budget tipo per singolo contratto (€ 62.000,00 per la Serie C1), fornendo garanzie bancarie a prima richiesta per l'importo di € 3.519.411,20 (per il budget tipo societario) ed € 172.000,00 per lo splafonamento del budget tipo per singolo contratto sottoscritto con il calciatore Ametrano Raffaele".

In pari data, omologamente il Presidente della Lega Professionisti Serie C deferiva l'U.S. Avellino con riferimento ai contratti sottoscritti con i calciatori: Brancolino Raffaele, Cecere Domenico, D'Andrea Alessio, Evacuo Felice, Fusco Vincenzo, Minieri Michelangelo, Monopoli Luca, Millesi Francesco, Moretti Vincenzo, Nicoletto Rudy, Puleo Simone, Riccio Vincenzo, Terni Christian e con l'allenatore Colomba Franco.

La Commissione Disciplinare competente, elencati i contratti in essere tra la società e quindici tesserati (l'allenatore e quattordici calciatori) e indicati gli importi a ciascuno riferiti ed escluso che la garanzia fideiussoria per l'eccedenza dei compensi relativi alla stagione in corso rispetto ai budgets fosse dovuta con riferimento al contratto con l'allenatore - attesa la validità annuale dello stesso - ha osservato:

- che ai contratti relativi ai calciatori è stata negata l'esecutorietà, con conseguente decadenza dal tesseramento comunicato alla società avellinese il 13.7.2006, in quanto il punto 12 del Com. Uff. 181/A – 2006, lettera G), dopo aver previsto l'obbligo per le società di depositare entro determinate date le garanzie bancarie a prima richiesta nel caso che i contratti coi calciatori superino il budget tipo per singoli contratti, “afferma che l'inosservanza di tale obbligo comporta il diniego di esecutività del contratto”;

- che il punto 13, ultimo comma, dello stesso Com. Uff. “ribadisce gli obblighi di cui sopra e cioè della prestazione delle garanzie per la parte dei corrispettivi eccedenti il budget tipo per singolo contratto”;

- che “non pare dubbio, pertanto, che risultando <<per tabulas>> le eccedenze dai limiti posti per le società di Serie C1 dei compensi pattuiti per la stagione 2006/2007 coi calciatori sunnominati, dovessero essere prestate le garanzie in adempimento delle sopra richiamate disposizioni”;

- che “la U.S. Avellino, fatto pacifico, non le ha prestate”.

Su queste premesse la Commissione – pur tenendo conto parzialmente delle giustificazioni addotte dalla deferita circa le traversie economiche occorse all'U.S. Avellino a seguito della retrocessione dalla Serie B e circa la non perentorietà del termine fissato per la prestazione delle garanzie – ha deciso di infliggere alla società la penalizzazione di due punti in classifica avverso la quale vi è appello innanzi a questa C.A.F., assumendo la perentorietà dei termini contenuti nel Com. Uff. n. 181/A – 2006, la legittimità del provvedimento con il quale la Lega ha negata l'esecutorietà dei contratti dei calciatori in questione e la realizzazione della fattispecie riguardata dal punto 13 del Comunicato medesimo. Ciò in quanto, seppure secondo la Commissione Disciplinare “la particolare sanzione è applicabile solo quando la mancata esecutività del contratto sia direttamente imputabile alla società”, ha rilevato che nei confronti di uno dei quattordici calciatori interessati “non è risultato neanche in base a presunzioni, che fosse consenziente alla ricontrattazione del vigente accordo, come in effetti non è risultato che allo stesso sia stato rinnovato, come per gli altri, il contratto, per cui la mancata esecutività decretata dalla Lega con lettera del 13/7/2006 è imputabile soltanto e direttamente alla società”.

Con ricorso in data 13.10.2006, la U.S. Avellino ha inteso impugnare innanzi a questa C.A.F. la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, assumendo l'assenza di dolo nella condotta tenuta.

In effetti, secondo l'appellante, “anche nel caso del calciatore Terni la Società deducente abbia agito secondo i principi di lealtà, probità e correttezza”, avendo provveduto numerose volte a contattarlo per rinegoziare il contratto, senza però giungere ad alcun risultato concreto, dapprima per gl'impegni del tesserato in riabilitazione da infortunio e, successivamente, per il deliberato rifiuto del tesserato che – per la mancata esecutività del contratto deliberata dalla Lega – era oramai svincolato e libero di tesserarsi presso altra società di suo gradimento. “D'altronde”, ha aggiunto l'appellante, “apparirebbe paradossale il comportamento di una società che con enormi sforzi economici riesce nell'impresa di rinegoziare i contratti di ben quattordici dei propri giocatori per evitare di incorrere in sanzioni e poi, deliberatamente, decidesse, per uno solo di essi, di rinunciare all'intesa, rischiando di pregiudicare anche il precedente impegno.”

Dunque, ribadito che “la U.S. Avellino S.p.A. ritiene, anche in questa contestata occasione, di aver agito nel pieno rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza in ossequioso rispetto dell'art. 1 C.G.S.”, l'appellante ha concluso chiedendo a questa Commissione che, “in accoglimento del reclamo proposto, riformi il giudizio espresso dalla Commissione Disciplinare Lega Professionisti Serie C e per l'effetto prosciolga la società ricorrente annullando la penalizzazione di punti due da scontarsi nel Campionato in corso”.

All'udienza odierna i patroni della ricorrente intervenuti hanno confermato i motivi d'appello, chiedendone l'accoglimento per mancata violazione dell'articolo 1 C.G.S., fornendo più approfonditi ragguagli circa il rapporto intercorso con l'ex tesserato Terni e circa la mancata volontà di quest'ultimo – non della società – di regolarizzare il tesseramento, così che chiara sarebbe l'esistenza quantomeno di una "presunzione" d'accordo, negata nel provvedimento della Commissione Disciplinare.

La questione all'esame del Collegio concerne la doglianza della U.S. Avellino S.p.A. avverso la penalizzazione di due punti in classifica nel campionato al quale partecipa nell'anno sportivo in corso, comminata dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, a sanzione della violazione delle norme poste nel Com. Uff. n. 181/A emanato dalla F.I.G.C. in data 31.3.2006, sulle garanzie da prestare a fronte dello splafonamento del budget tipo per i contratti stipulati con i tesserati.

L'appello è infondato e deve essere respinto.

Il Com. Uff. federale n. 181/A, in data 31.3.2006, recante "Disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la Stagione Sportiva 2006/2007 per le società di serie A, B, C1 e C2", ha stabilito:

- (punto 12], lettera G]) che le società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C le quali a seguito di contratti con calciatori depositati, superino il budget tipo complessivo (fissato in € 1.240.000,00 per le società di Serie C1) e/o quello per singolo contratto (fissato in €62.000,00 per le società di serie C1), "dovranno inoltre depositare le garanzie bancarie a prima richiesta, ivi previste, rispettivamente" entro date fissate, tra le quali quella del 4.7.2006 "per operazioni poste in essere entro il 30.6.2006" e "pena la mancata esecutività dei contratti";

- (punto 13, ultimo paragrafo) che le società di Serie C1 "ove il costo per emolumenti ai calciatori ed agli allenatori per la stagione sportiva 2006/2007 – derivanti da prolungamento di contratto o contratti pluriennali stipulati nella stagione 2005/2006 – non rientri nella voce di budget tipo approvato dal Consiglio Federale" negli importi suddetti sia per società che per singolo contratto, "dovranno depositare alla Lega Professionisti Serie C entro il 4.7.2006 garanzia bancaria a prima richiesta" conforme al modello predisposto dalla Lega stessa, "finalizzata alla copertura dell'indebitamento, derivante dallo scostamento (eccedenza) rispetto al budget tipo complessivo e/o del singolo contratto sopra indicati, nella misura del 100% (centopercento). Tale disposizione trova applicazione anche per i contratti pluriennali di altri tesserati depositati presso la Lega Professionisti Serie C";

- (punto 14], lettera c]) che la mancata esecutività dei contratti, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima violazione dei divieti e dei doveri previsti dall'art. 8, comma 3, C.G.S. e comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 lett. f C.G.S., nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2006/2007.

Rispetto a quanto stabilito dalle richiamate disposizioni ed alla scansione temporale ivi contenuta, la U.S. Avellino S.p.A. non ha provveduto a depositare le garanzie necessarie a coprire lo splafonamento dal budget tipo societario e quello per singolo contratto nel termine stabilito del 4.7.2007, così come ha convenuto la stessa Commissione Disciplinare nell'impugnata decisione (testualmente: "La U.S. Avellino, fatto pacifico, non le ha prestate" le garanzie).

Orbene, la Commissione osserva che:

- non può trovare accoglimento l'argomentazione dell'appellante circa la natura meramente ordinatoria del termine per la prestazione delle garanzie, in quanto – benché manchi esplicita aggettivazione – la perentorietà dei termini ivi contenuti si ricava dalla sua correlazione ad una sanzione in caso di mancato rispetto: tale sanzione è, appunto, la mancata esecutività dei contratti stipulati;

- neppure pregiata è l'altra argomentazione sulla quale si fonda il gravame, costituita dal richiamo alla condotta attiva della società, la quale avrebbe adottato (e, invero, concretizzato, salvo che nel caso del calciatore Terni) ogni utile iniziativa per giungere ad una rinegoziazione dei contratti con i tesserati tale da contenere il plafond nei limiti stabiliti dalla Federazione. Risulta,

infatti, dagli atti di causa che i contratti rinegoziati – sui quali la Lega ha concesso l'esecutività – siano successivi allo spirare del termine del 4.7.2006, così da non far venire meno la violazione delle disposizioni innanzi riepilogate. Dunque, tale condotta attiva dell'U.S. Avellino volta a rimuovere le problematiche sorte nel rapporto tra budget tipo e/o di singolo contratto stabiliti nella delibera federale e contratti in essere con i tesserati – nel complesso e singolarmente considerati – a causa della mancata prestazione della relativa garanzia bancaria a prima richiesta, benché in se stessa lodevole, è avvenuta tardivamente rispetto al termine perentorio in questione, così che – a prescindere dalla diversa decisione assunta dal tesserato Terni, che ha preferito non rinegoziare il proprio contratto – la mancata ottemperanza alle disposizioni del Com. Uff. n. 181/A del 31.3.2006 si è comunque realizzata, con l'effetto che la mancata esecutività dei contratti deve essere necessariamente riferita alla società medesima; cioè, per stare al tenore testuale della disposizione è a quest'ultima “direttamente imputabile” per omissione.

Da ultimo e per completezza di trattazione, la Commissione ritiene di chiarire che nessun rilievo assumono, in fattispecie, i richiami dell'appellante all'insussistenza della violazione del principio di lealtà e correttezza di cui all'art. 1 C.G.S., in quanto di tale presunta violazione non vi è traccia né nei motivi di contestazione, né nella decisione appellata e, invero, neppure nelle norme di riferimento.

Più precisamente, per quanto innanzi fedelmente riportato, il Com. Uff. n. 181/A del 31.3.2006, richiama, a proposito dell'inottemperanza alle disposizioni in essa stessa contenute, la violazione del comma 3 dell'art. 8 C.G.S., rubricato “Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni”, il quale a sua volta richiama la “sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lettera f)” dello stesso C.G.S. “nella misura non inferiore a due punti di penalizzazione in classifica”.

Pertanto, nessuna violazione dell'art. 1 C.G.S. è stata, in fattispecie, né ipotizzata né sanzionata e le deduzioni in merito dell'appellante sono del tutto estranee alla controversia.

Dalla pronuncia di reiezione dell'appello discende, altresì, che la relativa tassa sia incamerata.

Per questi motivi la C.A.F., visti gli artt. 8 e 13 C.G.S., nonché i punti da 12 a 14 del Com. Uff. F.I.G.C. n. 181/A, in data 31.3.2006; respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Avellino di Avellino e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Publicato in Roma il 30 Novembre 2006

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli